REGOLAMENTO (CEE) N. 1437/80 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe in maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 65 (codice 0650), originarie del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per le stoffe in maglia non elastica né gommata, in pezza, della categoria di prodotti n. 65, il massimale è fissato a 18 tonnellate; che alla data del 22 maggio 1980 le importazioni della Comunità di stoffe in maglia non elastica né gommata, in pezza, originarie del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Perù,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 10 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù:

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1980)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0650	65	60.01	60.01-01; 10; 62; 64; 65; 68; 72; 74; 75; 78; 81; 89; 92; 94; 96; 97	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1980.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

[1] GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.